



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 59

Riunione del giorno 8 giugno 2020

59.19.20 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA sezione distaccata PIEMONTE - comunicato ufficiale n° 2 - affissa all'Albo il 15 gennaio 2020 – ATLETAomissis..../S.S. VOLLEY BERGAMO SRL - proposto dai sigg.ri... omissis..... che esercitano la responsabilità genitoriale per la figlia minore

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

in relazione al ricorso ex artt. 35, 37, 73 R.G. proposto da..... omissis..... che agiscono quali esercenti la responsabilità genitoriale per la figlia minoreomissis..... nei confronti della Volley Bergamo SSD per la riforma della deliberazione emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V.- Sezione distaccata Piemonte di cui al comunicato ufficiale n. 2 del 15 Gennaio 2020

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'atleta ricorrente, come rappresentata dai genitori, proponeva impugnazione avverso la decisione della Commissione Tesseramento locale che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per scioglimento del vincolo, per essere stata la domanda sottoscritta dai soli genitori e non anche dall'atleta minore.

Nel merito chiedeva comunque la concessione dello svincolo per giusta causa argomentando l'istanza con assunte molestie che la minore avrebbe subito dall'allenatore della squadra...omissis...., per la quale giocava a seguito del prestito concesso, e per il disinteresse mostrato dalla società resistente per tale problematica che aveva portato l'atleta ad uno stato di grave malessere e prostrazione. In via subordinata chiedeva lo svincolo con la determinazione di un indennizzo in favore della società.



Si costituiva il sodalizio resistente rappresentando come fosse stata la stessa atleta a richiedere il prestito presso il volley Curno 2010 per seguire l'allenatore poi denunciato. Rilevava inoltre come la società si fosse interessata della problematica rappresentata dall'atleta partecipando anche ad una riunione con i genitori e la società titolare del prestito durante la quale aveva comunicato l'intenzione di costituirsi parte civile ove l'allenatore fosse stato ritenuto responsabile dei comportamenti a lui ascritti.

Nel chiedere quindi il rigetto del ricorso, formulava domanda subordinata alla concessione dello svincolo previo pagamento di un indennizzo.

Tentata inutilmente una conciliazione fra le parti essendo le parti troppo distanti sulla determinazione di un indennizzo, il Tribunale riservava la decisione all'esito della camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione della Commissione tesseramento locale va sicuramente riformata essendo errata la dichiarazione di improcedibilità. Seppur nell'attività sportiva spesso gli atleti minorenni sono portati a partecipare in prima persona ed a sottoscrivere documenti, come quelli durante le gare (a mero titolo di esempio la firma del capitano della squadra), non vi è dubbio che la sottoscrizione di chi esercita la responsabilità genitoriale sia sufficiente oltre che necessaria per tutti quegli atti riguardanti il tesseramento, ivi compresi il conferimento del mandato ad un legale, la comunicazione di messa in mora della società o la proposizione di un ricorso.

Nel merito invece il ricorso non merita accoglimento.

Le motivazioni indicate dall'atleta e riportate nella lettera di messa in mora non costituiscono infatti elementi sufficienti per una dichiarazione di scioglimento del vincolo per giusta causa.

Il denunciato comportamento dell'allenatore in forza al sodalizio presso cui l'atleta giocava in virtù del prestito -volley Curno- non può essere addebitato al sodalizio Volley Bergamo che non aveva un diretto potere di controllo né risulta fosse stato preventivamente informato della problematica.

Nessuna responsabilità per disinteresse emerge nei confronti della società titolare del vincolo, nel modo rappresentato nel ricorso. Al contrario nel costituirsi la Volley Bergamo si è dichiarata disponibile a supportare l'atleta nel caso fosse stata accertata una responsabilità dell'allenatore per i fatti lamentati.



Con la memoria depositata il sodalizio conferma poi l'interesse ad ottenere la prestazione della ricorrente.

Agli atti risulta una denuncia sporta dai genitori della ricorrente nei confronti dell'allenatore omissis e nonostante con l'impugnata decisione la CTA abbia dichiarato la volontà di trasmettere gli atti alla procura federale, da informazioni assunte ciò non risulta

PQM

Riforma la decisione della CTA impugnata che dichiarava improcedibile il ricorso.

Nel merito rigetta l'impugnativa dell'atleta e la richiesta di svincolo per giusta causa per i motivi di cui in premessa.

Manda alla Procura Federale gli atti per valutare eventuali responsabilità disciplinari dell'allenatore omissis per i fatti rappresentati dalla ricorrente.

Nulla per le spese.

Roma, 10 Giugno 2020

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 giugno 2020